4.2.2.5.

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria

del 3 novembre 2000

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 2, 4, 5 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005[1],

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Principio

I diplomi delle scuole universitarie per logopedia e i diplomi delle scuole universitarie per terapia psicomotoria, rilasciati o riconosciuti da uno o più cantoni, sono riconosciuti dalla CDPE,

---

Nota: nel testo il termine "scuola universitaria" è da intendersi quale termine generale con cui sono designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte scuole pedagogiche.

---

[1] Revisione totale dello Statuto della CDPE del 3 marzo 2005

se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai diplomi in logopedia e ai diplomi in terapia psicomotoria che attestano che la formazione è stata compiuta in una scuola universitaria.

II. Condizioni di riconoscimento

1. Formazione

Art. 3 Scopo

[1]La formazione in logopedia prepara, in particolare, le diplomate e i diplomati ad essere in grado di

a. valutare e diagnosticare disturbi del linguaggio e della comunicazione, e
b. pianificare, condurre e valutare le misure d'accompagnamento e di trattamento nell'ambito dei disturbi della comunicazione, legati alla voce, alla deglutizione, alla parola, al linguaggio orale e al linguaggio scritto.

[2]La formazione in terapia psicomotoria prepara, in particolare, le diplomate e i diplomati ad essere in grado di

a. valutare e diagnosticare disturbi di sviluppo psicomotorio e handicap psicomotori e di formulare dei pronostici d'evoluzione, e
b. pianificare, condurre e valutare le misure d'accompagnamento e di trattamento nell'ambito dei disturbi psicomotori.

[3]La formazione permette inoltre alle diplomate e ai diplomati di essere in grado di

a. redigere dei rapporti e delle perizie in modo fondato e tenendo conto delle prescrizioni legali,

b. esercitare un'attività di consulenza nell'ambito della logopedia e della terapia psicomotoria,
c. collaborare all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti di ricerca,
d. collaborare sul piano interdisciplinare, lavorare in gruppo e collaborare con le autorità,
e. esercitare un'attività in ambito pedagogico terapeutico e medico terapeutico,
f. integrare l'ambiente familiare e sociale nella terapia, e
g. analizzare e valutare le loro attività e pianificare il proprio perfezionamento e formazione complementare.

Art. 4 Caratteristiche della formazione

[1]La formazione mette in relazione teoria e pratica, insegnamento e ricerca.

[2]La formazione si basa su un piano di studi approvato o emanato dal cantone o da più cantoni. Essa comprende in particolare una formazione specifica in logopedia o psicomotricità nonché aspetti pertinenti ai seguenti settori: scienze dell'educazione, pedagogia curativa, psicologia, medicina, diritto, metodologia scientifica e scienze del linguaggio per le studentesse e gli studenti di logopedia o scienze motorie per le studentesse e gli studenti di terapia psicomotoria.

[3]I contenuti della formazione sono trasmessi alle studentesse e agli studenti su una base interdisciplinare più ampia possibile.

[4]La formazione pratica professionale è parte integrante della formazione. Si svolge, tra l'altro, sotto forma di stages.

[5]Durante la formazione pratica professionale, la classificazione e la valutazione delle studentesse e degli studenti è assunta dalle scuole universitarie in collaborazione con gli istituti dove sono effettuati gli stages.

Art. 5 Volume della formazione[2]

[1]La formazione comprende 180 crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS)[3], ciò che corrisponde a tre anni di formazione a tempo pieno.[4]

[2]La formazione pratica rappresenta 45–63 crediti.[5]

[3]La formazione formale già svolta, rilevante per l'ottenimento del diploma è da considerare in modo appropriato.[6]

Art. 6 Condizioni di ammissione

[1]L'ammissione alla formazione presuppone un attestato di maturità liceale, un diploma d'insegnamento riconosciuto dalla CDPE o un diploma di una scuola universitaria professionale. Le persone titolari di una maturità professionale che hanno superato l'esame complementare definito nel Regolamento Passerella[7] sono ammesse come le persone con una maturità liceale.[8]

[2]Possono essere ammesse alla formazione anche:

a. le candidate e i candidati titolari d'una maturità specializzata, d'un certificato ottenuto da una Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali, d'una maturità professionale o di un diploma ottenuto dopo una formazione professionale riconosciuta di almeno tre anni e seguita da un'esperienza professionale di diversi anni. Queste persone, però, prima dell'inizio della formazione devono provare, mediante un esame complementare, che il loro livello di cono-

---

[2] Modifica del 28 ottobre 2005 entrata in vigore il 1° gennaio 2006
[3] Determinanti sono le Direttive per l'applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna) emanate dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.
[4] Modifica del 28 ottobre 2005 entrata in vigore il 1° gennaio 2006
[5] Modifica del 28 ottobre 2005 entrata in vigore il 1° gennaio 2006
[6] Modifica del 21 marzo 2013 entrata immediatamente in vigore
[7] Regolamento concernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (Regolamento Passerella), del 4 marzo 2004
[8] Modifica del 28 ottobre 2005 entrata in vigore il 1° gennaio 2006

della maturità liceale. La lista delle materie e il livello di questo esame corrispondono a quello della passerella tra la maturità professionale e l'università;

b. le persone che non soddisfano le condizioni d'ammissione fissate al capoverso 1 e al capoverso 2 lettera a, quando la loro attitudine alla formazione superiore sarà stata verificata e confermata nel quadro di una procedura d'ammissione documentata dall'istituto di formazione (ammissione su dossier). Le condizioni per essere ammessi alla procedura d'ammissione sono:
   ba. età minima 30 anni,
   bb. tre anni di formazione nel livello secondario II conclusa con successo, e
   bc. esperienza professionale svolta dopo la formazione di tre anni, attestata e del volume di almeno 300%; questo volume può essere distribuito su diverse attività professionali svolte in un periodo di tempo massimo di 7 anni.[9]

[3]La scuola universitaria prevede una procedura d'ammissione che permette di valutare le predisposizioni professionali delle candidate e dei candidati.

Art. 7 Qualifiche dei docenti e delle docenti

[1]Le docenti e i docenti possiedono

a. un titolo di scuola universitaria nella o nelle discipline d'insegnamento, o
b. un diploma riconosciuto nella o nelle discipline d'insegnamento e di un perfezionamento professionale qualificato.

[2]Per le docenti ed i docenti incaricati d'insegnamento, in casi eccezionali e debitamente giustificati, si può derogare alle esigenze stipulate nel capoverso 1 se la loro attitudine professionale è comprovata in altro modo.

[3]Tutti i docenti dispongono di qualifiche didattiche che corrispondono alle esigenze di una scuola universitaria, nonché, di regola, d'esperienza professionale nella loro disciplina.[10]

---

[9] Modifica del 21 marzo 2013 entrata immediatamente in vigore
[10] Modifica del 28 ottobre 2005 entrata in vigore il 1° gennaio 2006

Art. 8 Qualifiche dei responsabili e delle responsabili della formazione pratica

Le responsabili e i responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma in logopedia o in terapia psicomotoria e hanno un'esperienza professionale di almeno due anni in questo settore.

2. Diploma

Art. 9 Regolamento di diploma

Ogni scuola universitaria dispone di un regolamento emanato o approvato dal cantone o da più cantoni, che stabilisce in particolare le modalità per il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso.

Art. 10 Conferimento del diploma

Il diploma è conferito sulla base di una valutazione globale delle qualifiche e delle prestazioni delle studentesse e degli studenti. La valutazione si estende in particolare ai seguenti rami:

a. la formazione teorica,
b. la formazione pratica professionale, e
c. il lavoro di diploma.

Art. 11 Attestato di diploma

[1]L'attestato di diploma reca:

a. la denominazione della scuola universitaria e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma,
b. i dati personali della diplomata o del diplomato,
c. la menzione "Diploma in logopedia" o "Diploma in logopedia/pedagogia curativa del linguaggio" o "Diploma in terapia psicomotoria",

d. la firma dell'istanza competente, nonché
e. il luogo e la data.[11]

[2]Il diploma è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva "Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del …)".

Art. 12 Titolo[12]

La titolare o il titolare di un diploma riconosciuto è legittimato/a a portare il titolo di "Diplomata in logopedia (CDPE)", "Diplomato in logopedia (CDPE)" o di "Diplomata in terapia psicomotoria (CDPE)", "Diplomato in terapia psicomotoria (CDPE)".

[2]La denominazione dei titoli nell'ambito della riforma di Bologna segue il Regolamento concernente i titoli della CDPE[13].

III. Procedura di riconoscimento

Art. 13 Commissione di riconoscimento

[1]Una commissione di riconoscimento è incaricata di valutare le domande di riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento.

[2]La commissione si compone di nove membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate.

[3]Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e la presidente o il presidente.

---

[11] Modifica del 28 ottobre 2005 entrata in vigore il 1° gennaio 2006
[12] Modifica del 28 ottobre 2005 entrata in vigore il 1° gennaio 2006
[13] Regolamento concernente la denominazione, nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei master di perfezionamento nel campo della formazione delle insegnanti e degli insegnanti (Regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005

[4]Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.

Art. 14 Domanda di riconoscimento

[1]Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.

[2]La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE.

[3]Essa può assistere alle lezioni o agli esami e richiedere una documentazione supplementare.

Art. 15 Decisione

[1]La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE.

[2]In caso di rifiuto o d'annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto.

[3]Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento previste dal presente regolamento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai cantoni interessati un congruo termine per porvi rimedio. L'autorità responsabile della scuola universitaria ne sarà informata.

Art. 15bis Verifica dei cicli di formazione riconosciuti[14]

[1]Le condizioni fissate per il riconoscimento dei cicli di formazione sono verificate periodicamente.

[2]Qualsiasi cambiamento a un ciclo di formazione riconosciuto deve essere comunicato alla commissione di riconoscimento. Le modifiche importanti, in particolare quelle in merito alle

[14] Modifica del 21 marzo 2013 entrata immediatamente in vigore

condizioni d'ammissione, alla validazione delle competenze già acquisite o alla struttura della formazione, portano a una verifica dell'adempimento delle condizioni di riconoscimento secondo la procedura prevista nell'articolo 14.

Art. 16 Registro

La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti.

IV./*Art. 17*[15]

V. Rimedi di diritto

Art. 18

Le decisioni dell'autorità di riconoscimento possono essere impugnare con azione di diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (articolo 10 Accordo sul riconoscimento dei diplomi).[16]

VI. Disposizioni finali

1. Disposizioni transitorie

Art. 19

[1]I diplomi riconosciuti da uno o più cantoni

a. che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, o

[15] Abrogato; modifica del 27 ottobre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2008
[16] Modifica del 29/30 ottobre 2009 entrata immediatamente in vigore

b. che sono rilasciati durante un periodo transitorio di otto anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,

sono a loro volta riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi d'insegnamento ai sensi del presente regolamento.

[2]La titolare e il titolare di un diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 sono legittimati a portare il titolo corrispondente menzionato all'articolo 12 capoverso 1.[17]

[3]Il segretariato della commissione di riconoscimento rilascia, su richiesta, un attestato di riconoscimento.

2./*Art. 20, 21 et 22*[18]

3. Entrata in vigore

Art. 23

[1]Il presente regolamento entra in vigore il 1°gennaio 2001.

2 [19]

[3]Il regolamento è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all'Accordo sul riconoscimento dei diplomi.

Berna, 3 novembre 2000

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente:
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale:
Hans Ambühl

---

[17] Modifica del 28 ottobre 2005 entrata in vigore il 1° gennaio 2006
[18] Abrogato; modifica del 21 marzo 2013 entrata immediatamente in vigore
[19] Abrogato; modifica del 21 marzo 2013 entrata immediatamente in vigore